



STUDIO VALENTINI BASSETTI CALABRIA E ASSOCIATI

Novara, 27.12.2021

Alle aziende clienti
Loro Sedi

Autonomi occasionali

Contratto di lavoro La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il contratto di lavoro autonomo occasionale va ricondotto nella fattispecie del "contratto d'opera", disciplinata dall'art. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale. Da un punto di vista civilistico non vi è alcuna distinzione tra lavoro autonomo abituale e lavoro autonomo occasionale. È infatti nella normativa tributaria e previdenziale che viene effettuato un distinguo tra le due fattispecie. Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l'ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l'importo eccedente al contributo previdenziale. Il lavoratore autonomo occasionale deve infatti iscriversi alla Gestione Separata, mentre il committente deve trattenere 1/3 dei contributi dai compensi in quanto a carico del lavoratore, versare i contributi dovuti all'INPS e inserirli nella denuncia mensile Uniemens.

Novità Decreto Fiscale

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale) ha inserito, all'articolo 13, un ulteriore periodo in forza del quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, **al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive** nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.



Viene quindi introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo al committente che, nel momento in cui si avvale di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà effettuare la **preventiva comunicazione** all'Ispettorato territorialmente competente (uguale a quello già presente per le comunicazioni delle "chiamate" per il contratto di lavoro intermittente).



Va da sé che il nuovo obbligo non si estenda anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.

NOTA BENE - Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa "**requisito necessario**" per lo svolgimento dell'attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

Via Roma, 21 – 28047 OLEGGIO (NO)
Via Solaroli, 4b – 28100 NOVARA
C.F. E P.IVA 02353240035
Tel/Fax 0321.992810
e-mail: info@studiovbassociati.it



STUDIO VALENTINI BASSETTI CALABRIA E ASSOCIATI

In caso di violazione degli obblighi si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

OSSERVA - Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

Le modalità di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionali sono analoghe alle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni in merito alle chiamate dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente:

Invio e-mail modello UNI Lavoratori autonomi occasionali (che alleghiamo)

Lo Studio rimane a disposizioni per eventuali maggiori informazioni.

Cdl Fabiana Quercioli

Riferimenti Normativi:

- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;
- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- Codice Civile, articolo 2222;
- D.P.R. n. 600/1973;
- D.P.R. n. 917/1986.

Via Roma, 21 – 28047 OLEGGIO (NO)
Via Solaroli, 4b – 28100 NOVARA
C.F. E P.IVA 02353240035
Tel/Fax 0321.992810
e-mail: info@studiovbassociati.it